



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle*

*Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*

*Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX*

Alle istituzioni scolastiche ed educative  
statali

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

### **Oggetto: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento giugno 2019**

Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019, con la quale la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) ha messo a disposizione delle istituzioni scolastiche apposite istruzioni di carattere generale (c.d. “Quaderno n. 1”) relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si è proceduto all'aggiornamento del suddetto documento sulla base delle recenti sopravvenienze normative.

In particolare, gli elementi di novità hanno riguardato:

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro (la soglia era originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata legge n. 145/2018) (pag. 25);
- la riformulazione – ad opera dell'art. 5, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 – della previsione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, relativa alla causa di esclusione dalle procedure di affidamento per “gravi illeciti professionali”, la quale è stata peraltro suddivisa in tre distinte lettere, ossia c), c-bis), c-ter), sempre nell'ambito del succitato comma 5 dell'art. 80 (pag.85);
- le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal D.L. 32/2019, c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019. In particolare, si rappresentano di seguito le principali modifiche:
  - l'adozione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla predetta disposizione, di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che,

subentrerà alle Linee Guida A.N.AC e ai DD.MM vigenti (pag. 9);

- le procedure sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, del Codice (pagg. 33-36);
  - i criteri di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis* del Codice, nelle procedure sotto soglia, le Stazioni Appaltanti godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 97 (pag. 56);
  - la sospensione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, dell'obbligo di selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.AC. di cui all'art. 78 del Codice (pag. 67);
  - l'applicabilità ai settori ordinari, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, la quale prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità, ove prevista negli atti di gara, di esaminare prima le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) e, solo in un secondo momento, la Busta A (documentazione amministrativa) (pag. 75);
  - i criteri di fissazione delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 del Codice (pag. 82);
  - l'introduzione, all'art. 36 del Codice, del comma 6-*ter*, secondo il quale, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica, oltre ai requisiti speciali, anche il possesso dei requisiti generali qualora l'Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione nell'ambito del Mercato Elettronico (pag. 87);
  - l'introduzione, all'art. 80, comma 5, della lettera c-*quater*), la quale prevede l'esclusione dalle gare dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (pag. 86);
  - la sospensione, in via sperimentale, dell'obbligo di indicazione delle terna dei subappaltatori in sede di offerta, nonché di effettuare le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del Codice, riferite al subappaltatore. E' previsto, altresì, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di indicare il subappalto nel bando di gara che, in ogni caso, non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (pag. 91).
- le modifiche (che entreranno in vigore a partire dal 15 agosto 2020) apportate dall'art. 372, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 all'articolo 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che sarà sostituito come segue: «*b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110*» (pag. 86);
  - la riformulazione dell'art. 113-*bis*, del D.Lgs. 50/2016 ad opera dell'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*”, pubblicata in G.U.R.I.

11 maggio 2019, n. 109, emanata al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2017/2090 “*Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali*” (pag. 103).

Sono stati inseriti, inoltre, richiami alla Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 e a recenti evoluzioni nelle prassi dell’A.N.AC., anche *in itinere* (ad es., sono riportate le indicazioni sull’interpretazione dell’art. 1, comma 912 della Legge 145/2018, contenute nell’aggiornamento delle Linee Guida A.N.AC. n. 4, attualmente in bozza).

Infine, è stato aggiornato il quadro interpretativo relativo alle modalità di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016, anche sulla base del parere rilasciato dall’A.N.AC. su richiesta di questo Ministero.

Si precisa che tutte le novità introdotte rispetto la versione precedente sono contraddistinte con la simbologia “Cosa cambia”.

Le istruzioni sono disponibili:

- sul sito istituzionale del MIUR, al seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni> ;
- sull’Help Desk Amministrativo Contabile, nella sezione "Attività negoziali".

In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), accedendo al seguente link: <https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti>

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Busceti